



COMUNE DI MANIACE
Provincia di Catania

REGOLAMENTO COMUNALE
DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE POTABILI

INDICE

Art	DESCRIZIONE	ART	DESCRIZIONE
	TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI		Capo IV - Contratti di Fornitura
1	Assunzione del servizio in economia	36	Titolarità della concessione
2	Capo di applicazione	37	Contratto di Utenza
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	38	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
4	Proprietà della condutture	39	Durata dei contratti di fornitura
5	Sorveglianza , manutenzione , e riparazione degli impianti	40	Uso dell'acqua
6	Tipo di fornitura	41	Accertamento dei consumi - Lettura
7	Interruzione del servizio di erogazione	42	Tariffa - Modalità di riscossione
8	Priorità nella concessione di utenze	43	Risoluzione di diritto delle concessioni
9	Danni alle condutture	44	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
10	Variazioni al Regolamento	45	Portata Garantita – Fornitura Straordinaria
11	Distribuzioni dell'acqua	46	Perdite ,danni, responsabilità
	TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO	47	Pagamento dei consumi
		48	Ripristino delle utenze
12	Definizione di impianti per uso pubblico		TITOLO QUARTO CONCESSIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE
13	Fontane pubbliche		
14	Bocche speciali		
15	Installazione di contatori		
16	Servizi pubblici non gestiti dal Comune	49	Concessione per uso aziendale
	TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio		TITOLO QUINTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE
17	Forniture su strade canalizzate	50	Concessioni speciali temporanee
18	Forniture su strade non canalizzate	51	Tariffa per ,le concessioni temporanee
19	Nuovi Allacciamenti - Procedura	52	Concessioni speciali per cantieri edili
	Capo II Impianti Interni	53	Cessazione delle utenze temporanee
20	Installazione delle condotte esterne		TITOLO SESTO NORME AMMINISTRATIVE
21	Collegamenti di impianti ed apparecchi		
22	Impianti di pompaggio	54	Prelievi abusivi
23	Serbatoi	55	Contestazioni delle infrazioni
24	Responsabilità	56	Norme speciali
25	Manutenzione delle condotte	57	Applicazione delle norme diritto comune
26	Modifiche		
27	Guasti agli apparecchi		TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI
28	Vigilanza		
	Capo III - Impianti Interni	58	Uso di prese private in caso di necessità
29	Tipo e calibro del contatore	59	Casi non previsti dal regolamento
30	Posizione del Contatore	60	Disposizioni precedenti
31	Contatori in fabbricati con più utenze	61	Pubblicità del regolamento
32	Custodia del Contatori	62	Entrata in Vigore
33	Quantità d'acqua		
34	Verifica dei contatori a richiesta dell'utente		
35	rimozione e spostamento dei contatori		
	Divieto		

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Assunzione del Servizio in Economia

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di Legge , in economia dal Comune ,che vi provvede a mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Acquedotto - assume la denominazione di “ SERVIZIO ACQUEDOTTO “ .

ART. 2 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

ART.3 - Costruzione della Rete nel suolo pubblico

Di norma,la rete di distribuzione,per la parte insistente sul suolo pubblico,viene costruita direttamente dal Comune in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Resta inteso che tutte le spese occorrenti per l'allaccio, dalla condotta principale , al contatore, compresa la presa diretta alla conduttura pubblica , sono a totale carico dell'utente .

Per eseguire i lavori sopra indicati si dovranno osservare le seguenti condizioni :

che venga presentato apposito progetto esecutivo ;

che i lavori vengono eseguiti da personale specializzato sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto ;

che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;

che vengano assunte,dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici ,sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico .

Ultimati i lavori sarà redatto , a cura del SERVIZIO ACQUEDOTTO , apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti esterni .

Tutti gli impianti insistenti su suolo pubblico passeranno,da quel momento nella piena proprietà e disponibilità del Comune .

ART. 4 - Proprietà delle Tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore,seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece,di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interne poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al SERVIZIO ACQUEDOTTO ,il quale ,di volta in volta , per i vari lavori si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale , di personale straordinario.

ART. 6 - Tipo di fornitura

Le forniture si distinguono in :

forniture di uso pubblico ;
forniture per uso privato ;
forniture per aziende agricole ,escluso per irrigazione ;
forniture per concessioni speciali temporanee .
Esse sono regolate dal presente regolamento .

ART. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

Il Comune non assume responsabilità alcuna e l'utente non ha diritto ad alcun abbuono o rimborso per la diminuzione o interruzione dell'acqua dipendenti dalle necessarie riparazioni e a causa di forza maggiore, nonché al rimborso per danni alle condutture .

Le utenze che, per loro natura richiedono continuità del servizio ,dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Per sopperire ai bisogni di emergenza , nel caso di incendi , nonché per l'esecuzione dei lavori , l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti di irrogazione dell'acqua , potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi , sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche .

ART 8 - Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in : utenze domestiche e utenze per altri scopi.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche .

ART. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti , il SERVIZIO ACQUEDOTTO , dietro richiesta è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione , negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni , l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione.

ART. 10 - Variazioni al Regolamento

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare , nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia , le disposizioni del presente regolamento , dandone comunicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 11 - Distribuzione dell'acqua

**La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo :
per mezzo delle fontane pubbliche ;
mediante concessione di utenze private ;**

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 12 - Definizione per impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico :
le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche ;
le bocche di annaffiamento di strade e giardini comunali ;
gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi ;
gli impianti per pubblici lavatoi ;
le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico ;
gli abbeveratoi comunali .

ART. 13 - Fontane Pubbliche

L'acqua delle fontane e degli abbeveratoi pubblici è concessa gratuitamente e può essere prelevata per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a 30 litri .

E' VIETATO :

- a) prelevare acqua dalle fontane e dagli abbeveratoi pubblici con tubi di gomma o equivalenti ;**
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane e degli abbeveratoi pubblici .**

ART . 14 - Bocche speciali

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate :

- a) Bocche antincendio ;**
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività .**
- Delle bocche di cui alla predetta lettera a) , l'acqua potrà essere prelevata solo da personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi .**

ART. 15 - Installazione dei contatori

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo , di norma, non necessitano di contatore .

Tuttavia , per esigenze di controllo della gestione , il SERVIZIO ACQUEDOTTO ne potrà disporre l'installazione .

ART. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate “ forniture di uso pubblico “ quelle relative a :

servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni ;
servizi di pubblico interesse gestiti dai privati con il concorso dello Stato , Regione , Provincia o del Comune .

Le utenze di cui al presente articolo dovranno essere dotate di contatore .

Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura .

TITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PUBBLICO

Capo primo - Autorizzazione per l'allaccio

ART. 17 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione , entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua e concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso .

ART. 18 - Forniture su strade non canalizzate

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste , sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti , quando da parte dei richiedenti , sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento per la spesa di costruzione degli impianti necessari .

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del SERVIZIO ACQUEDOTTO e , per ciascuna potenziale nuova utenza , sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione , 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali , uffici , etc ,) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità .

Gli interessati dovranno versare prima dell'inizio dei lavori l'intera somma prevista , salvo conguaglio a consuntivo .

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3 .

ART. 19 - Nuovi allacciamenti - Procedura

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune .

La domanda, unica per ogni fabbricato ,potrà essere sottoscritta , dal proprietario o proprietari dell'immobile , usufruttuario con apposita dichiarazione di nulla osta del proprietario , costruttore , amministratore o chiunque abbia o dimostri di avere qualsiasi altro titolo , oltre a quelli sopraelencato e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio , diritti di segreteria , bolli , atto notorio, perizia giurata , concessione edilizia come stabilito dall'art. 7 della L.R. 31/05/1994 n° 17 e successive modifiche ed integrazioni .

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico , da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato .

CAPO SECONDO - IMPIANTI INTERNI

ART. 20 - Installazione delle condotte esterne

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra , a sufficiente distanza dai canali di scolo ed a quota ad esso superiore .

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldati ,né in particolare da camini .

Qualora questa condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottostare od essere posto entro fogne , pozzetti di smaltimento , pozzi neri o simili .

ART. 21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collocare le condutture di acqua potabile con apparecchi , tubazioni , impianti contenente vapore , acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze strane .

L'eventuale collegamento alle condutture di acqua potabile con impianti di produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di “ non ritorno “ .

E' ugualmente vietato il collocamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchiatura a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiate

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori .

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collocamento di apparecchi elettrici .

ART. 22 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata , anche in caso di guasto , alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelli stradali .

ART. 23 - Serbatoi

Nel caso che si renda necessario l'accumulo dell'acqua in appositi serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo , in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento .

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo .

ART. 24 - Responsabilità

L' impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell'utente che né ha la piena responsabilità .sia anche dal punto di vista tecnico ed igienico

ART 25 - Manutenzione delle condotte

Tutte le manovre , verifiche , manutenzione e riparazioni sulle derivazioni dalla rete stradale fino al cantatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal Comune a mezzo del SERVIZIO ACQUEDOTTO .

Per gli interventi in proprietà privata, gli scavi, i rinterrì, i ripristini ed opere idrauliche saranno a totale carico dei proprietari .

ART. 26 - Modifiche

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO qualora riscontrasse anomalie all'apparecchio misuratore ,o ritenga inesatta la posizione della nicchia contenente l'apparecchio misuratore per documentati motivi o ordine tecnico ed igienico, può ordinare all'utente la sostituzione dell'apparecchio o lo spostamento della nicchia e l'utente è tenuto a provvedere entro i limiti di tempo che saranno prescritti .

In caso di inadempienza lo stesso SERVIZIO ACQUEDOTTO ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato alla osservanza degli obblighi contrattuali .

ART: 27 - Guasti agli apparecchi

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori, ed è il diretto responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti . Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al SERVIZIO ACQUEDOTTO .

ART. 28 - VIGILANZA

Il SERVIZIO ACQUEDOTTO ha sempre diritto a far ispezionare dai suoi dipendenti tutti gli impianti esterni , dalla rete stradale sino alla nicchia contenente gli apparecchio misuratore .

Il Servizio Acquedotto ha altresì il diritto di ispezionare periodicamente l'apparecchio misuratore per evitare eventuali manomissioni .

In caso di opposizione o di ostacolo lo stesso SERVIZIO ACQUEDOTTO potrà sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua sino a che le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità d'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di indennizzo o compensi di sorta da parte dell'utente Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il Contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato .

CAPO TERZO - CONTATORI

ART. 29 - Tipo e calibro del contatore

**Il contatore deve essere del tipo a quadrante asciutto, istallato a spese dell'utente .
Gli utenti sono responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno .**

Quando , a richiesta venisse disposta la sostituzione del contatore, le spese relative faranno carico all'utente .

ART. 30 - Posizione dei Contatori

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione , tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il SERVIZIO ACQUEDOTTO .

A valle del contatore dovrà essere collocato , a cura e spese dell'utente, un rubinetto di arresto .

Di norma , l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale o all'esterno dei fabbricati con porticina apribile e con chiave universale .

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia (piombatura) apposto dal Servizio Acquedotto .

Per i contatori già installati alla data di entrata del presente regolamento , il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura , disponendo , eventualmente , una diversa ubicazione del contatore o/e la sostituzione del contatore del tipo con il quadrante asciutto .

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, potrà essere disposta la sospensione erogazione con spese a suo carico .

ART. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore .

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in un apposito riquadro.

ART. 32 - Custodia dei Contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili , sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia .

Le manomissioni dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento .

ART. 33 - Quantità d'acqua

Nell'autorizzazione sarà stabilita la quantità di acqua erogabile giornalmente che non potrà , salvo casi di comprovata disfunzione non dipendente alla volontà dell'Amministrazione Comunale essere inferiore a litri 350 .

Nel caso in cui il consumo fosse inferiore a quello minimo , l'importo da pagare è uguale al canone annuale .

ART. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore , il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta , le opportune verifiche .

Nel caso di non regolare o difettoso funzionamento del contatore , accertato dai dipendenti comunali , il consumo sarà calcolato in base a quello degli ultimi tre ruoli e l'utente deve provvedere alla sostituzione del Contatore nei termini che il Servizio Acquedotto stabilirà con atto formale .

Se l'utente si avvale , previa richiesta del personale addetto per la lettura del contatore o verifiche di guasti all'esterno , dovrà versare a titolo di compenso forfetario la somma di € 10,33 a fondo perduto.

ART. 35 - Rimozione e spostamento dei contatori . - Divieto .

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente tramite richiesta scritta , con spese a carico dell'utente.

CAPO QUARTO - CONTRATTI DI UTENZA

ART. 36 - Titolarità della Concessione

Il titolare della concessione , con tutte le conseguenti responsabilità , è il richiedente (Proprietario , usufruttuario , affittuario , etc,) che dovrà sottoscrivere apposito contratto .

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze , da chiunque richieste .

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione , salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto .

Art. 37 - Contratto di utenza

Ad ogni utenza , per tale intendersi ogni contatore di erogazione , dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune .

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati :

per nuove utenze solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima dell'installazione dei contatori ;

per vecchie utenze (subingresso) in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze ;

nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile , il concessionario resta debitore nei confronti del Comune per consumo e/o altro a lui imputabile e né e perseguibile a termine di legge per il recupero delle somme dovute .

Il proprietario e/o altro avente diritto subentrante , dovrà richiedere nuova autorizzazione che assumerà il titolo di voltura dell'autorizzazione precedentemente rilasciata .

ART: 38 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto di cui al precedente art 37 gli interessati dovranno

versare , presso la Tesoreria Comunale :

diritti di segreteria nonché bolli necessari per il rilascio dell'autorizzazione che saranno quantificate, di volta in volta ,e secondo l'entità dovute all'atto del rilascio dell'autorizzazione sindacale , in sintonia con il registro di contabilità ;

Altresì l'utente è obbligato a versare la somma di € 103,29 , a titolo di cauzione forfetaria per ripristini stradali , che sarà restituita dopo l'accertamento di esecuzione del ripristino a perfetta regola d'arte , risultante da apposita relazione redatta dall'U.T.C. , che sarà consegnata all'Ufficio di Ragioneria per lo svincolo della suddetta Cauzione .

ART. 39 - Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura saranno validi per un anno ed in mancanza della disdetta , che dovrà essere fatta da una delle due parti un mese prima della scadenza, si intendono rinnovati di anno in anno .

Art. 40 - Uso dell'acqua

E' fatto assoluto divieto al concessionario di vendere e/o concedere l'acqua oggetto dell'autorizzazione, pena la sospensione del servizio nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 10,39 a un massimo di € 03,29 .

Oltre la sospensione del servizio e il pagamento della sanzione , se il fatto costituisce grave danno per l'Amministrazione Comunale, si riserva di applicare tutte le ulteriori sanzioni civili e penali previsti in materia secondo la gravità del caso .

ART. 41 - Accertamento dei consumi - Lettura dei Contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nel periodo da Gennaio a Maggio di ogni anno , salvo nuove disposizioni secondo l'itinerario ed il programma predisposto dal responsabile del Servizio Acquedotto .

Qualora per causa dell'utente , non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, può essere predisposto, previa notifica , la chiusura dell'utenza .

La riapertura potrà aver luogo soltanto dopo che sia stata effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese .

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritiene opportuno letture supplementari .

ART: 42 - Tariffe - Modalità di riscossione

Le tariffe applicate ai consumi , determinati come dall'art. precedente, nonché altri diritti onerosi previsti dal presente regolamento verranno determinate periodicamente dall'organo competente nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti norme .

TARIFFE DA APPLICARE (Modificabili a cura della G.M.)

Per uso Domestico

Canone annuo per consumo sino a 162 mc	€ 72,30
Consumo eccedenza da mc 162 a mc 270	€ 0,8883
Consumo eccedenza superiore a mc 270	€ 1,18226
Oltre iva al 10%	

Per concessioni alle aziende agricole e speciali temporanee

Canone annuo per consumo sino a 162 mc	€ 72,30
Consumo eccedenza da mc 162 a mc 270	€ 0,8883
Consumo eccedenza superiore a mc 270	€ 1,18226
Oltre iva al 10%	

Per le Volture dei Contratti

Diritto Fisso	€ 25,82
Diritto Fisso per stipula contratto	€ 51,64
Altre il pagamento dell'intero canone di	€ 72,30

Per le utenze dotate di allaccio fognario

Fognatura per ciascun mc immesso nel sistema fognario € 0,0900

Depurazione per ciascun mc immesso nel sistema fognario € 0,2600

Oltre iva al 10%

ART. 43 - Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza l'intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale , quando per morosità dell'Utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 44 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà .

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a pagare tutte le spese di riparazione .

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo . sono comunque a carico dell'utente le spese di disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni .

Art. 45 - Portata Gratuita e Fornitura Straordinaria

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata .

Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che , per deficienza di pressione , l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o , in particolari circostanze , commisurato , col regime di portata della condotta .

Il Servizio acquedotto, qualora si verificasse la necessità , compatibilmente con le esigenze di servizio , disponibilità di mezzi e comunque a totale discrezione , valutabile sull'effettive esigenze dell'utenza, ha facoltà di garantire con mezzi comunali stabilendo anche la quantità, la fornitura straordinaria di acqua a domicilio dell'utente.

Il servizio di fornitura straordinaria da parte del Servizio Acquedotto è del tutto gratuito per le utenze regolamentate da contratti.

Per le utenze non regolamentate da contratto, la fornitura straordinaria potrà avvenire su richiesta scritta e motivata dell'utente e concordata col Servizio Acquedotto stesso .

L'utente è tenuto prima della “ Fornitura straordinaria Acqua “ al pagamento presso il Servizio Acquedotto , che rilascerà apposita ricevuta , una somma di € 4,00 una tantum per ogni singola fornitura.

ART. 46 - Perdite , danni , responsabilità

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessuno abbuono sul consumo dell'acqua e comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore a qualunque causa dovuti , né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni . L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore . Nel caso di aria presente nella condotta principale . dovuta alla particolare ubicazione e/o pendenza è quindi per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale , l'utente è tenuto ad installare, prima del contatore, apposito sfiatatoio . Resta inteso che il relativo consumo dovrà essere ugualmente pagato .

ART. 47 - Pagamento dei consumi

Il pagamento del canone ed esubero dell'acqua e canone fognatura , oggetto del presente regolamento , sarà versato dall'utente tramite c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale distribuito dal Comune , o nel caso in cui l'Ente affidi il servizio di bollettazione a società esterne sul c.c.p. in esse indicate, in sintonia con le modalità previste dal regolamento comunale di contabilità nonché di tutte le norme e direttive vigenti in materia emanate dall'Amministrazione Statale , Regionale , Provinciale e Comunale .

Il Pagamento deve essere effettuato entro la data espressamente indicata sulla bolletta recapitata all'utente, se il pagamento verrà effettuato fra il 1° giorno ed entro il 30° successivo alla data di scadenza indicata sulla bolletta, sarà applicata una sanzione pari al 5% e se avviene oltre il 30° giorno sarà applicata una sanzione pari al 7,5%, mentre per gli omessi o parziali pagamenti della bolletta sarà applicata una sanzione pari al 10% sull'importo dovuto .

Le sanzioni a discrezionalità dell'Ufficio Abilitato e comunque dipendenti dal Software utilizzato potranno essere addebitati sulla bolletta successiva o notificati con appositi avvisi di pagamento prima dell'emissione del ruolo coattivo.

L'Ufficio abilitato comunicherà al Servizio Acquedotto i morosi, il quale disporrà obbligatoriamente il distacco (senza alcun preavviso all'utente) dell'utenza degli inadempienti per il pagamento con scadenza al 30° giorno successivo alla data di scadenza indicata sulla bolletta.

E' fatta salva e impregiudicata ogni altra azione di legge per il recupero del credito ed il risarcimento di eventuali danni. Spese ed interessi a favore del comune secondo le procedure di riscossione vigenti all'atto del pagamento del debito .

Il pagamento può essere effettuato per intero o in due rate ,direttamente predisposto al momento del recapito della bolletta .

L'utente ha facoltà di provvedere al pagamento della bolletta, a saldo per l'intero importo, oppure avvalendosi della rateizzazione entro le date indicate sulla bolletta stessa con un intervallo di giorni 90 fra la prima e la seconda rata.

In ogni caso resta invariata la data fissata per la scadenza, indipendente dalla scelta dell'utente di versare in unica soluzione o ad rate.

ART. 48 - Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare , oltre alle somme relative ai consumi ,le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione ,l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38 , essendo da considerare , il ripristino, sempre ad a tutti gli effetti come nuova utenza.

TITOLO QUARTO
CONCESSIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE

ART. 49 - CONCESSIONE PER USO AZIENDALE

Il comune può concedere alle aziende agricole esistenti nel territorio comunale , l'acqua per uso aziendale , fermo restando il divieto dell'uso dell'acqua per irrigazione .

Le modalità per ottenere l'autorizzazione sono quelle espressamente previste dall'art 19 del presente regolamento .

Resta comunque all'Amministrazione Comunale la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua alle aziende agricole, anche temporaneamente per eventuali carenze idriche .

L'Utente concessionario non ha diritto a richiedere indennizzi ,risarcimenti danni e/o abbuoni sul consumo, per la mancata fornitura dell'acqua verificatosi per eventuali carenze idriche o per cause non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale .

TITOLO QUINTO
CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

ART: 50 - Concessioni speciali temporanee

In relazione alla disponibilità degli impianti le forniture di cui all'art. 6 sono fatte alle seguenti condizioni :

dovranno risultare da apposita autorizzazione ;

non potranno mai essere fatte a forfait ;

dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento .

ART. 51 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazioni la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza .

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica .

Art. 52 - Concessioni speciali per cantieri edili

Le concessioni di acqua per i cantieri edili potranno essere fatte solo per i lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie .

Sulla domanda dovranno essere riportati gli estremi della Concessione Edilizia o Autorizzazione .

ART. 53 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dall'autorizzazione, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori .

(Pag 15)
TITOLO SESTO

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 54 - Prelievi Abusivi

Il prelievo dell'acqua senza concessione o autorizzazione per usi diversi dal contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento .

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o autorizzazione usufruendo di una utenza disdettata oppure chiusa con opposizione di sigilli , nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore , alla saracinesca , alle fontane o ad abbeveratoi pubblici ed altri, sarà applicata una penale variabile da € 2582 a € 103,29 .

Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano stati effettuati manomissioni agli impianti , la penale sarà applicata in misura variabile dal € 10,32 a 25.82 .

In ogni caso ,oltre alla penale dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili .

ART . 55 - Contestazioni delle Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del SERVIZIO ACQUEDOTTO che potranno presentarsi soli.

Ogni infrazione dà al Servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

ART: 56 - Norme Amministrative

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatte eccezione per quella di cui al precedente art. 54 sono così disciplinate :

dagli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con 03/03/1934 n° 383 , come modificato con l'art. 9 della Legge 09/06/1947 n° 530;

dall'art 41 e seguenti della Legge Urbanistica 17/08/1942 n° 1150 e successive modificazioni ed aggiunte ;

dall'art. 650 del Codice Penale ;

dall'art 17 del T.U. delle Leggi di PS approvato con R.D. 19/06/1931 n° 773 , salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse .

ART: 57 - Applicazione delle norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento , sono applicabili le norme , le disposizioni e gli usi vigenti.

**TITOLO SETTIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART . 58 - Uso di prese private in caso di necessità

Al Sindaco o ad altra autorità competente, è riconosciuto la podestà di usare le prese private in caso di calamità pubblica ed incendi .

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente .

ART. 59 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento , provvederà l'Organo Competente per legge , caso per caso .

Avverso la superiore decisione è ammesso ricorso nelle forme e modi di legge .

ART. 60 - Disposizioni Precedenti

Sono abrogati tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento .

ART. 61 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento , ha norma dell'art. 62 comma 6° del T.U.L.C.P. del 03/03/1934 n° 383 , e dell'art. 25 della Legge 816/85 ,sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

ART. 62 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il 18/02/2013.

Ai vecchi utenti sarà dato avviso di approvazione del presente regolamento a mezzo di pubblici manifesti,

Ritenere abrogato ogni altro provvedimento precedente in contrasto con il presente atto .

IL PRESENTE REGOLAMENTO :

**E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/02/2013
con atto n° 07 ;**

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/02/2013 al 14/03/2013

E' entrato in vigore il 18/02/2013 .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Bartorilla**